

Pienezza della cognizione - Artt. 702 bis, ter e quater c.p.c., applicabili ratione temporis - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14315 del 22/05/2024 (Rv. 671171-01)

Carattere inquisitorio del rito - Esclusione - Poteri del giudice di procedere, senza formalità, agli atti istruttori rilevanti - Deroga al principio di disponibilità delle prove - Esclusione - Possibilità del giudice d'appello - Esclusione.

Gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14315 del 22/05/2024 (Rv. 671171-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_702_4